

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
ESPOSTO - DENUNCIA

L'Associazione Sindacato dei Medici Italiani (SMI), con sede in Roma, Via Livorno, n. 36, cod. fisc. 97442340580, in persona del legale rappresentante Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Onotri, nata a Napoli (NA), il 20.09.1964, cod. fisc. NTRGPP64P60F839S e residente in Roma, via Pietro Ottoboni, n. 96

ESPOSTE QUANTO SEGUE

1. L'Associazione Sindacale denominata "Sindacato dei Medici Italiani" (S.M.I) è per composizione e rappresentatività, con medici che operano in ogni settore della sanità, un'organizzazione che integra e valorizza le diverse professionalità sia del comparto dipendente sia di quello convenzionato. Si occupa nello specifico della valorizzazione, della rappresentanza nonché della tutela di migliaia di iscritti, perseguendo l'obiettivo prioritario, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, della difesa e dell'estensione ai medici dei diritti fondamentali. Oggi lo SMI ha una presenza capillare in tutta Italia, con sezioni sindacali in ogni regione (doc. 1).
2. In particolare, il Segretario Generale ha la responsabilità politica del Sindacato, lo rappresenta in ogni istanza, coordina, convoca e presiede la Segreteria Nazionale e rappresenta il Sindacato in giudizio in proprio e per delega (docc. 2 e 3).
3. La rapida diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) ed il drammatico incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, ha fatto sì che in data 30.01.2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, tanto da dichiararla poi una pandemia in data 11.03.2020.
4. Sono dunque state adottate, a livello nazionale, una serie di misure volte al contrasto ed al contenimento su tutto il territorio del diffondersi del Coronavirus (COVID-19).
5. In particolare, l'art.7 del Decreto Legge n.14 del 09.03.2020 recante "*disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*", prevede che: "*la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - che dispone l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva - non si applica agli*

operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.”

6. La grave situazione nel suo complesso e le disposizioni adottate stanno inevitabilmente esponendo il personale sanitario, che lavora incessantemente per far fronte all'emergenza, al pericolo di contagio dal virus COVID-19. Le Aziende Sanitarie di tutte le Regioni Italiane non sono in grado di garantire, anche per il tramite di dispositivi di protezione individuali, gli operatori sanitari da tale rischio.
7. Andando nello specifico, di seguito solo alcune delle criticità riscontrate nella gestione della predetta emergenza sanitaria:
 - vi è una grave ed irresponsabile carenza di DPI per tutto il personale medico. Gli operatori sanitari, nella maggior parte dei casi, sono costretti a lavorare senza protezioni. Il medico e gli operatori sanitari in generale in contatto con COVID-19 dovrebbero essere infatti in possesso di idonei dispositivi tra cui i filtranti respiratori FFP2 ed FFP3, guanti, indumenti impermeabili ecc.
 - considerata la scarsità di tamponi naso-faringei, non è possibile testare il personale sanitario entrato a contatto col virus, con la conseguenza che quanti hanno effettivamente contratto il virus, non adeguatamente equipaggiati, continuano a lavorare da infetti, con conseguente, esponenziale aumento del rischio clinico per gli stessi e per i pazienti con cui entrano in contatto e ciò salvo che non sviluppino sintomatologie tali da richiedere attenzione.

Il medico in contatto con COVID-19 dovrebbe infatti poter accedere all'esame del tampone naso faringeo in via prioritaria proprio per evitare l'ulteriore possibile diffusione, stante la contagiosità confermata anche dei casi asintomatici (portatori sani).
 - ad oggi i SISP aziendali (Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica) non rispondono ai numeri dedicati agli operatori, né danno riscontro alle numerose segnalazioni fatte pervenire via mail;
 - altrettanto difficile è il contatto con il 118, per eccesso di richieste e sovraccarico di lavoro. Di fatto i pazienti, che necessitano di percorso dedicato, sono lasciati a casa con il solo monitoraggio dei Medici di Medicina Generale, a ciò va aggiunto la mancanza di chiarezza sui criteri

di esecuzione dei tamponi per il rilevamento del COVID-19.

- A ciò si aggiunga la mancanza dei posti letto e dei macchinari per la ventilazione polmonare assistita che risultano essere assolutamente insufficienti. Il sistema di presa in carico del pronto soccorso, e della medicina di base territoriale e domiciliare è fortemente carente sia nell'organizzazione che negli strumenti, con la conseguenza che sono sempre più numerosi i cittadini esclusi dall'assistenza domiciliare, territoriale ed anche ospedaliera.
- 8. Le criticità riscontrate riguardano dunque l'intero assetto organizzativo a danno del personale medico ma anche degli stessi pazienti che vengono spesso assistiti in condizioni del tutto inadeguate.
- 9. È evidente l'inadempimento posto in essere dalle varie Aziende Ospedaliere e ed è dunque necessario che sia data puntuale esecuzione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalla Costituzione ed in particolare dell'art. 35 posto a tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, dalla Legge n. 300/1970 e dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D.lgs. n. 81/2008, al fine di tutelare il diritto alla salute di quanti operano presso le strutture sanitarie e per evitare che proprio i luoghi adibiti alla cura dei pazienti contagiati si trasformino in uno strumento di diffusione del virus, adottando dunque dei modelli organizzativi idonei a fronteggiare una emergenza di tale portata.
- 10. Ai sensi del D.Lgs n.81 del 09.04.2008 infatti, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obbligo del datore invece è quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature adeguate a tutelarne la salute e la sicurezza e di fornire una adeguata valutazione dei rischi con annessa individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori.
- 11. Andando nello specifico, il Titolo X del D.Lgs n.81 del 09.04.2008 rubricato "*Esposizione ad agenti biologici*" (art. 266 ss.), prevede una serie di obblighi a carico del datore che, nel caso di specie, non sono stati adempiuti. Tra questi vi è appunto l'obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti

protettivi od altri indumenti idonei, dispositivi di protezione individuale e che vengano rispettate una serie di misure igieniche, organizzative e procedurali tali da garantire l'operato in piena sicurezza.

12. Le predette misure idonee a tutelare compiutamente la salute e l'integrità degli operatori sanitari coinvolti nell'emergenza sanitaria di cui trattasi e quindi a contenere il contagio da virus COVID – 19 sono rimaste del tutto disattese. La condotta sino ad ora attuata in totale spregio di quanto prescritto, ha arrecato e sta arrecando gravissimi danni a tutto il personale sanitario che si trova costretto, vista l'emergenza in atto, a lavorare in condizioni del tutto inadeguate e quindi pericolose per la propria incolumità e per quella dei pazienti che assistono, senza alcuna forma di tutela.

Visto quanto premesso, l'Associazione Sindacato dei Medici Italiani, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Onotri,

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come dettagliatamente esposti in premessa, valutando gli eventuali profili di responsabilità penale degli stessi e, nel caso, individuare i soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per le quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte, con il presente atto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sopra descritti.

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Onotri n.q., chiede di essere avvisata ai sensi dell'art. 406 co.3 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari e chiede altresì di essere avvisata anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 co.2 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Statuto Sindacato dei Medici Italiani;
2. Verbale Congresso Nazionale tenutosi a Napoli nei giorni 8 e 9 giugno 2018 a firma del Notaio Falconio;
3. Documento di identità Dott.ssa Giuseppina Onotri.

Roma, 16 marzo 2020

Sindacato dei Medici Italiani
Segretario Generale e legale rappresentante
Dott.ssa Giuseppina Onotri